

~~ORIGINALE~~

~~NOTIFICHE~~

740,00



N. 51/13

RF

N. 90/13

R. SENTI

N. 6360

PROGR.

*Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare*

CRON. 5333/13

REP. 1054/13.B

Nelle persone dei Magistrati:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| Dott. Daniela Canepa | Presidente |
| Dott. Franco Davini | Giudice Rel. |
| Dott. Daniele Bianchi | Giudice |

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it
Sentenza

Nel procedimento n. 86/2013

Letta l'istanza depositata in data 27 marzo 2013 con la quale Silvia Barilari, Valentina Sartoris, Barbara Pieroni, Francesca fietta, Eva Botto, Fiorella Cenerelli, Simonetta Viola, Marina Porcile, Sara Campanella, Ivan Contini, Patrizia Gaudiano, Maria Gabriella Maestri, Ilaria Delrio, Francesca Bongino, Patricia Bardalez, Maria Aurora Sanchez, Andrea Piaggio, Laura Ferrero, Elaisa Giorgi di Vistarino, Valeria Schievenin, Sara Viti, Gabriella Pere, Giada Campi, Sandra Siccardi, Simona Ferrari elettivamente domiciliati presso l'avv. Mario Frigerio hanno chiesto che il Tribunale dichiari il fallimento della Associazione Famiglie Audiolesi - A.F.A. Centro R.E.U.L. con sede in Genova Corso Sardegna n. 36/1.

Visti gli atti;

sentita la relazione del giudice delegato all'istruttoria prefallimentare;

RILEVATO

Per

Che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza si è perfezionata ed è stata seguita dalla regolare costituzione dell' Associazione Famiglie Audiolesi –A.F.A. Centro R.E.U.L. nella persona dell'amministratrice Silvana Broni Pesce che ha chiesto il rigetto dell'istanza di fallimento in quanto l'Associazione non sarebbe una impresa commerciale.

Che il ricorso risulta essere stato notificato a Claudio Rossi il quale però ha negato ogni sua legittimazione essendo solo un dipendente della società.

Che alla luce della costituzione della Associazione Famiglie Audiolesi –A.F.A. Centro R.E.U.L. deve escludersi ogni legittimazione di Rossi Claudio a partecipare al presente giudizio a nome dell'associazione, il quale non risulta essere il legale rappresentante odierno ma solo essere stato segretario Generale pro tempore che rispondeva gerarchicamente al Presidente della fondazione.

Che deve altresì escludersi la legittimazione passiva di Rossi Claudio a partecipare in proprio in quanto non è stato chiesto nel ricorso introduttivo il fallimento di coloro che hanno assunto obbligazioni per l'associazione (fallimento che, si noti, viene ritenuto non possibile dalla Corte di Appello di Genova *cfr. Appello Genova 16 luglio 2003*).

Che pare comunque opportuno compensare le spese legali fra i ricorrenti ed il Rossi alla luce del fatto della presenza di poteri di rappresentanza in passato.

Che la competenza di questo Tribunale trova fondamento nella presenza della sede legale nel circondario del Tribunale e non è comunque contestata dalla resistente.

Che il vecchio orientamento, che negava la fallibilità delle associazioni e delle fondazioni, è stato abbandonato dalla fine degli anni '70.

Che in dottrina diversi autori hanno osservato :

-“in mancanza di limiti statuari esse sono libere di esercitare qualsiasi attività idonea al conseguimento degli scopi loro consentiti ... ma potrà altresì trattarsi ... di attività economiche, ossia organizzate per la produzione o lo scambio di beni e servizi, sempre che preordinate si intende al conseguimento degli scopi ideali che sono propri della fondazione”;

-“e' sufficiente dare un'occhiata al gran numero di associazioni che per il perseguimento delle proprie finalità pongono in essere un'attività di produzione di beni o servizi per rendersi conto, da una parte di come in fatto sia diffuso il fenomeno di un'attività economica esercitata da organizzazioni collettive del primo libro e, dall'altra, come esso non presenti alcun aspetto di conflitto con i principi generali del nostro ordinamento”.

Da qui la ricostruzione della fallibilità ex art. 2221 c.c. e sulla base della Legge Fallimentare delle associazioni che esercitino attività rientranti in quelle previste dall'art.

Am. D.

2195 c.c. purch , secondo la prevalente dottrina, l'attivit  economica sia prevalente rispetto alle altre attivit  non economiche.

Che in base ad un consolidato orientamento le associazioni non riconosciute possono essere dichiarate fallite quanto abbiano svolto un'attivit  oggettivamente commerciale che remunerer i fattori di produzione con i propri ricavi, anche in assenza nello statuto di un fine di lucro (cfr. *Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2011, n. 15428, Cassazione civile, sez. I, 18/09/1993, n. 9589, Corte appello Genova, 16/07/2003, Tribunale Monza, 11/06/2001, Tribunale Genova, 07/06/2001, Tribunale Firenze, 10/05/1995, Tribunale Treviso, 25/03/1994, Tribunale Treviso, 10/03/1981*).

Che il fatto che si sia di fronte ad una struttura imprenditoriale emerge:

-in primo luogo dai bilanci : ad esempio per l'anno 2012 vi sono ricavi complessivi di Euro 3.794.090,20 fra cui Euro 1.779.965,22 per prestazioni di servizi ed Euro 1.859.168,31 per vendite , pari al 95% dei ricavi, contro solo Euro 12.980,00 per ricavi associativi ed Euro 24.880,00 per oblazioni, due voci tipiche delle associazioni che costituiscono solo lo 0,99% dei ricavi , a cui si devono aggiungere altre voci (ricavi diversi, interessi, proventi straordinari) pari al 4.1% dei ricavi;

-dal preponderante ruolo dei lavoratori dipendenti per lo svolgimento dell'attivit  dell'associazione, i 24 odierni ricorrenti non sono neanche tutti i lavoratori, con una spesa annua nel 2012 di Euro 1.398.459,88;

- dalla stessa qualificazione data alla propria struttura dalla Associazione Famiglie Audiolesi -A.F.A. Centro R.E.U.L., che in data 22 marzo 2012 ha affittato la propria struttura ad altro soggetto con un "contratto di affitto di azienda";

-dal fatto che tale operazione   stata perfettamente corrispondente a quelle operazioni societarie in cui si trasferiscono tutte le risorse in una nuova societ  libera di debiti e si lascia la vecchia societ , detta "bad company" carica di debiti ; si noti inoltre che i dipendenti della associazione sono stati tutti licenziati e riassunti a stipendi fortemente ridotti dall'affittuaria con conseguente riduzione dei costi di gestione della nuova impresa.

Che il fatto che l'Associazione abbia avuto solo le ASL come clienti (ASL Chiavarese, ASL di Alessandria, ASL 3) ed operi in un settore con poca o nessuna concorrenza   irrilevante ben potendo un imprenditore operare in regime di oligopolio o monopolio con un unico cliente o pochi clienti senza per questo cessare di essere un imprenditore (si pensi all'ENEL quando agiva in regime di monopolio o al fabbricante di pezzi di ricambio per l'industria automobilistica che spesso ha un solo cliente, ad esempio la FIAT, per cui lavora).

Che l'insolvenza è provata dall'esito solo parzialmente positivo del pignoramento e dal mancato pagamento dei residui debiti verso i ricorrenti, nonché dall'ingente esposizione debitoria dell'associazione (come si ricava dal bilancio al 31 marzo 2013 Euro 98.647 verso le banche, Euro 419.173,49 verso i dipendenti, Euro 88.326,96 verso i fornitori, Euro 217.943,94 verso gli enti previdenziali, Euro 750.797,95 verso lo Stato ed altri enti pubblici, Euro 823.834,27 verso Equitalia) in confronto alle risorse economiche a disposizione.

Che sussistono crediti scaduti di importo superiore ai 30.000,00 Euro (solo i ricorrenti odierni vantano crediti per oltre 104.000 Euro).

Che vi è prova del superamento dei parametri di cui all'art. 1 lett. b) c) L.F. risultando nel 2012 ricavi per oltre tre milioni di Euro e nel 2013 debiti molto superiori al milione di Euro.

P.q.m.

visti gli artt. 1, 5, 6 e 16 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, (come modificati dal D. Lgs. n. 169/2007);

Dichiara

il fallimento

della Associazione Famiglie Audiolesi -A.F.A. Centro R.E.U.L. con sede in Genova Corso Sardegna n. 36/1

Nomina

Giudice delegato il Dott. Franco Davini;

Nomina

Curatore il Dott. Federico Hardonk ~~Federico~~ con studio in Genova, via
D'Azile 3/11 sc. DESTRA Tel. 010 56.22.84

Ordina

al legale rappresentante della associazione di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

Stabilisce

che il giorno 11 novembre 2013 ore 11:30 fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza compatibilmente con la sospensione feriale, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande al curatore secondo le nuove modalità stabilite dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221;

Autorizza

la prenotazione a debito.



Dichiara

Rossi Claudio privo di legittimazione passiva e compensa le spese legali fra lo stesso ed i ricorrenti.

Genova, li 18 luglio 2013

Il Giudice Est.

Dott. F. Davini



~~Il Presidente~~

~~Dott. Daniela Casapaz~~

IL CASO.it

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
18/07/2013

TRIBUNALE DI GENOVA

12 LUG. 2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
18/07/2013

AD USO NOTIFICA

E' copia conforme all'originale
Genova li 26 LUG. 2013

IL CANCELLIERE

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Anne RONDANINA

